



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1494 DEL 19/10/2023

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E URBANI NON PERICOLOSI (METALLI), CON SCARICO ACQUE METEORICHE DI I PIOGGIA IN FOGNATURA.
DITTA: COMPOSTELLA S.R.L. (P.IVA 01713060240).
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA DELLE INDUSTRIE, 70, IN COMUNE DI CARTIGLIANO.**

IL DIRIGENTE

Preso atto della Determinazione dirigenziale n. 1644 del 11/11/2019, con cui la ditta Compostella A. S.r.l. è stata esclusa dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, con le prescrizioni riportate nel parere n. 28/2019 espresso dal Comitato Tecnico Provinciale per la V.I.A..

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 412 del 28/03/2022, con cui la ditta è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ed allo scarico delle acque meteoriche di I pioggia in fognatura presso lo stabilimento in via Delle Industrie, 70, comune di Cartigliano (VI), fino al 31/03/2032.

Vista la nota del 16/06/2023, agli atti con prot. n. 26277 del 16/06/2023, con la quale la ditta ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, consistente nella:

- variazione del layout gestionale di impianto, volta a ridimensionare le aree di stoccaggio di rifiuti non metallici a beneficio di un aumento degli spazi adibiti alla messa in riserva di rifiuti metallici e al deposito delle relative materie EoW,
- revisione dei quantitativi massimi in stoccaggio di rifiuti in ingresso e di rifiuti prodotti,
- incremento dei quantitativi massimi istantanei di deposito dei materiali EoW,
- modifica della denominazione sociale della ditta da "*Compostella A. S.r.l.*" a "*Compostella S.r.l.*".

Vista la nota prot. n. 32005 del 25/07/2023, con cui questa Amministrazione ha comunicato l'avvio

del procedimento amministrativo e l'indizione della conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona relativamente alla richiesta della Ditta, chiedendo contestuali integrazioni documentali.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta con nota del 11/09/2023, assunta al prot. n. 38414 del 11/09/2023.

Considerato che non risultano pervenute osservazioni o pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento e che pertanto, trascorsi i termini di cui sopra, la mancata comunicazione equivale all'espressione di parere favorevole alla modifica richiesta dalla ditta, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990.

Preso atto che, nel complesso, rimane sostanzialmente invariato il processo tecnologico, le strutture e apparecchiature dell'impianto, la potenzialità annuale e giornaliera di recupero, la capacità massima di stoccaggio.

Dato atto che la riorganizzazione delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti sono volte ad affinare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso per specializzare l'attività nel recupero (R4) dei flussi di rifiuti metallici, proponendo una riduzione di alcune tipologie di rifiuti conferibili, quali carta, vetro, cartongesso.

Ritenuto quindi di autorizzare in capo alla ditta Compostella S.r.l. l'esercizio dell'impianto, comprensiva delle modifiche gestionali richieste e di provvedere, nel contempo, a revocare la Determina dirigenziale in essere n. 412 del 28/03/2022.

Ritenuto per quanto sopra di chiedere alla ditta di adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni vigenti, di cui alla D.G.R.V. 2721/2014, recependo l'attuale provvedimento.

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dall'art. 14-bis della Legge n.128 del 02/11/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 03/09/2019, n.101, che disciplina la "Cessazione della qualifica di rifiuto" e che, a tal fine, in fase di istruttoria sono stati valutati i rifiuti in ingresso ammissibili e relative caratteristiche, processi e le tecniche di trattamento codificate dall'operazione di recupero, nonché le caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, il tutto riportato sinteticamente in **Allegato 1** al presente provvedimento.

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente";

Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Norme in materia di gestione dei rifiuti";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R.V. n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Visti i Regolamenti europei n. 333/2011 e n. 715/2013;

Vista la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2023/2025 approvato con Decreto presidenziale n. 52 del 12/04/2023;

DETERMINA

- La ditta COMPOSTELLA S.R.L. (P.IVA. 01713060240), con sede legale in via delle Industrie n. 70 nel comune di Cartigliano (VI), è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero (R13/R12 e R4) rifiuti speciali e urbani non pericolosi (metalli), sito in via delle Industrie n. 70 nel comune di Cartigliano, su un'area catastalmente identificata dal mappale n. 59 del Foglio 4, **fino al 31/03/2032**. Il provvedimento costituisce anche autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di I pioggia in fognatura.

- La revoca dell'autorizzazione all'esercizio n. 412 del 28/03/2022 a partire dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie così come aggiornate a seguito della variazione di titolarità dell'attività di recupero rifiuti ora autorizzata.

FA OBBLIGO

Alla ditta COMPOSTELLA S.R.L. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La Ditta deve rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nella tavola grafica "*Layout dell'impianto*" (rev. settembre 2023), agli atti al prot. n. 38414 del 11/09/2023.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La Ditta deve comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La gestione tecnica dell'impianto deve essere condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta deve redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le tipologie di EoW generate e i rifiuti prodotti, le analisi degli scarichi e i controlli periodici dell'impatto acustico, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. Le garanzie finanziarie (polizza fideiussoria e polizza R.C.I.) devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, salvo comunicazioni differenti da parte di questa Amministrazione. In particolare, la ditta deve presentare al Settore Ambiente della Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, per via telematica tramite PEC e con firma digitale, aggiornate garanzie finanziarie, conformi alla D.G.R.V. n. 2721/2014, ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite PEC. Si ricorda che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della scrivente Amministrazione, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014.

Gestione delle aree

8. La Ditta deve mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante. La verifica dello stato di usura della pavimentazione deve avvenire secondo la procedura gestionale agli atti con prot. n. 4872 del 08/02/2022.
9. La Ditta deve mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di appo-

sita cartellonistica, indicante il codice E.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'impianto (Elenco dei Rifiuti di cui dell'Allegato D, Parte IV del D. Lgs. 152/2006).

Gestione dei rifiuti

11. Presso l'impianto possono essere conferiti e gestiti esclusivamente i rifiuti di cui all'**Allegato 1** alla presente Determina; per ogni codice E.E.R. sono identificate le relative operazioni consentite e la codifica dei materiali/rifiuti in uscita.

12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:

a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):	90.000 t/a
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):	1.710 t
c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): di cui 2 tonnellate di rifiuti pericolosi	100 t
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento:	400 t/g
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento:	90.000 t/a

13. In conformità con quanto previsto dall'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:

- messa in riserva (**R13**) finalizzata al mero stoccaggio per l'avvio a recupero presso impianti terzi e /o funzionale al recupero di materia in impianto (EoW);
- messa in riserva (**R13**) funzionale alla successiva operazione di raggruppamento, selezione e cernita (per separazione di componenti estranee recuperabili) e/o riduzione volumetrica (**R12**) di rifiuti: il rifiuto esitato dall'accorpamento di rifiuti non pericolosi aventi medesimo codice EER ma produttori diversi deve conservare lo stesso codice EER di ingresso; per il rifiuto esitato dalla commistione di rifiuti aventi codici EER diversi ma analoghe caratteristiche merceologiche deve essere attribuito il relativo codice del Capitolo 19.XX.XX dell'Elenco dei Rifiuti, Allegato D, Parte IV, D.Lgs. 152/2006, con riferimento alla tipologia in questione. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
- operazione di recupero dei metalli e dei composti metallici (**R4**) per la produzione di materiale EoW, rispondente alle caratteristiche presentate nella sezione "Gestione End of Waste" e così come indicato nell'**Allegato 1** al presente provvedimento.

14. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.

15. Deve essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone, nel caso di rifiuto in ingresso, il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

16. Dovranno essere effettuati i controlli radiometrici sui rifiuti in ingresso per verificare la presenza di materiali radioattivi; la strumentazione utilizzata deve sempre essere correttamente oggetto di periodica taratura.

Gestione End of Waste

17. La ditta è autorizzata a produrre materiale EoW conforme ai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013.

18. La quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio è pari a **8.600 t**, così di seguito suddivise:

- **8.490 t** - EoW conforme al Regolamento UE n. 333/2011 (**ferro e acciaio**);
 - **110 t** - EoW conforme ai Regolamenti UE n. 333/2011 (**alluminio**) e n. 715/2013 (**rame**).
19. Lo stoccaggio non è sottoposto a limite temporale in quanto non si tratta di prodotto deteriorabile; il riferimento è pertanto riferito unicamente alla quantità massima stoccabile.
 20. Le condizioni sugli specifici utilizzi di cui al punto 17), sono specificate nell'**Allegato 1** al presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 184-ter, c.1, si intendono rispettate in quanto conformi ai citati Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013.
 21. Deve essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento delle certificazioni EoW in conformità ai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013.

Gestione degli scarichi idrici

22. Per l'individuazione del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche si deve fare riferimento alla tavola grafica "*Layout dell'impianto*" (rev. settembre 2023), agli atti al prot. n. 38414 del 11/09/2023.
23. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque di I pioggia depurate in fognatura. L'attivazione dello scarico è subordinata alla stipula del contratto con il Gestore della pubblica fognatura.
24. Lo scarico delle acque di dilavamento deve rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti indicati dal Gestore della fognatura, ETRA spa.
25. I limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
26. I pozzetti fiscali di campionamento devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore). I pozzetti devono:
 - essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo,
 - idonei per i prelievi e le misure di portata,
 - essere indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
27. La Ditta deve evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza e al Gestore della fognatura eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.
28. Le caditoie/canalette di raccolta delle acque di dilavamento dovranno essere mantenute libere al fine di non bloccare il deflusso delle acque e periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
29. La ditta deve registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche di dilavamento. Il citato quaderno deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.

Gestione impatto acustico

30. La Ditta deve effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, mediante specifica indagine fonometrica, finalizzata sia alla verifica del rispetto dei limiti acustici di emissione e differenziali; del monitoraggio dovranno essere avvertiti preventivamente ed in forma scritta tanto il Comune quanto l'A.R.P.A.V. e con questa dovranno essere concordate modalità e punti di rilevamento. Nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, concordati con Amministrazione comunale ed A.R.P.A.V., a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.

AVVERTE CHE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Ditta è obbligata:

- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- b) a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di catasto dei rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art. 10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

ATTESTA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
- il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021);
- al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;
- il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di Cartigliano, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'ULSS n. 7 Pedemontana, al Comando Provinciale dei VV.FF. e a ETRA spa.

**Sottoscritta dal Dirigente
Filippo Squarcina
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri